

di racc.

STATUTO
della Fondazione
"FONDAZIONE PICCOLO AMERICA ETS"

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

È costituita una Fondazione avente la natura ente del Terzo settore, denominata "Fondazione Piccolo America - ETS", ai sensi del D. Lgs. 117/2017. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'inserimento nella denominazione dell'indicazione "ente del Terzo settore", nonché dell'acronimo "ETS", e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Fondazione è regolata dal presente statuto, le cui norme in caso di contrasto con quelle dell'atto costitutivo prevalgono.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Roma, in Via Girolamo Induno 1 - 00153.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale del medesimo Comune e salvo l'obbligo di comunicazione delle medesime variazioni ai competenti Uffici.

Art. 3 – Finalità e oggetto sociale

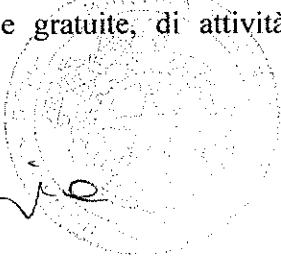
La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

In particolare, la Fondazione si prefigge lo scopo di:

- a. controllo e salvaguardia dalla speculazione degli spazi abbandonati del territorio italiano, con particolare riguardo per quelli con destinazione d'uso socio-culturale;
- b. riqualificazione di beni pubblici e privati inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative ed in particolare cinematografiche anche mediante l'organizzazione e gestione di arene estive gratuite e la gestione di sale cinematografiche musicali, letterarie ed artistiche in genere;
- d. offerta di luoghi ed occasioni d'incontro e di aggregazione ispirate ad interessi culturali, contribuendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, nonché al miglioramento della qualità della vita mediante organizzazione di servizi e offerte culturali e sociali.

In particolare, la Fondazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale nei seguenti settori, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, cinematografiche o ricreative di interesse sociale, incluse l'organizzazione di eventi cinematografici, gestione di sale cinematografiche e di arene estive gratuite, di attività anche editoriali, di promozione e


Rosina Ruffino

Roberto Giuseppe Cacciari

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i);

- riqualificazione di beni pubblici e privati inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

La Fondazione si propone in particolare di:

a. organizzare convegni, conferenze, seminari e dibattiti sui temi di cui agli scopi della Fondazione;

b. organizzare proiezioni di film, cortometraggi e documentari, abbinati ad eventuali presentazioni e dibattiti;

c. promuovere corsi di teatro, cinematografia, musica o arti in genere;

d. promuovere iniziative anche ludiche volte a creare momenti di aggregazione e socializzazione.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Fondazione, anche nel quadro delle attività necessarie al raggiungimento del proprio scopo, si riserva di stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento della propria azione, tra cui – senza esclusione di altri – l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve e lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili agli scopi dell'ente e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione è titolare del potere di amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice e comodataria o sui quali comunque ed a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti ed attività di manutenzione ordinaria eventualmente necessaria e di valorizzazione degli stessi, anche in modo da ottenere incrementi patrimoniali e/o risorse da destinare al finanziamento delle spese correnti o all'incremento del patrimonio.

Art. 4 - (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale, nonché dai beni mobili ed immobili che saranno di seguito acquisiti, a qualunque titolo, dalla Fondazione stessa. In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dalla Fondazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le proprie finalità statutarie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 - (Assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Art. 6 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia al primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio d'esercizio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, previa presentazione all'Organo di controllo secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017. Entro il mese di dicembre sarà dallo stesso Consiglio adottato il documento programmatico previsionale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione, viene data opportuna conoscenza al Consiglio d'Amministrazione.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione procederà altresì alla redazione del bilancio sociale, secondo le apposite linee guida ministeriali.

Art. 7 – Membri della Fondazione

Sono membri della Fondazione i:

- Fondatori;
- Sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che aderiscono volontariamente alla Fondazione condividendone le finalità, e che contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti al Patrimonio con contributi in denaro e/o beni materiali o immateriale, servizi o con attività professionali di particolare rilievo. La qualifica di socio sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente eseguito, salvo l'esclusione deliberata da parte del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può decidere con la maggioranza l'esclusione dei soci, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui in via esemplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare contribuzioni e conferimenti previsti dal presente Statuto, nella misura minima stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;



Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The signature on the left is written in dark ink and appears to be 'Roberto Bressan'. The signature on the right is also in dark ink and appears to be 'Roberto Bressan'. A faint, circular stamp is visible in the background between the two signatures.

- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche extragiudiziali.

I soci sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Art. 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. Il Presidente;
- b. Il Consiglio d'Amministrazione;
- c. L'assemblea dei soci fondatori;
- d. L'Organo di controllo;
- e. L'assemblea dei soci sostenitori;

Il Consiglio di Amministrazione si riserva, in caso di necessità, di istituire la figura del Vicepresidente, nonché del Direttore generale, cui affidare l'ordinaria amministrazione e l'adempimento delle istruzioni impartite dal Consiglio.

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a sette membri, nominati dai fondatori. Non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I soci fondatori stabiliscono il numero dei componenti.

I soci fondatori – previa definizione del numero dei componenti – nominano i membri del consiglio di amministrazione.

I membri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applica la normativa civilistica in tema di conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e decide sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza di quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In particolare, provvede a:

- a. stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi nell'ambito delle attività contemplate dall'atto costitutivo e dal presente statuto;
- b. approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, nonché il bilancio preventivo e il documento previsionale programmatico;
- c. nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo all'interno del Consiglio di amministrazione tra i membri nominati dai soci fondatori;
- d. nominare l'Organo di controllo;
- e. porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
- f. individuare le singole attività secondarie e strumentali esercitabili, ai sensi dell'articolo 3 del presente Statuto;
- g. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni, all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili;
- h. nominare ed escludere i partecipanti;
- i. approvare eventuali regolamenti interni;
- j. deliberare i compensi per l'Organo di controllo;
- k. deliberare modifiche statutarie;
- l. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;

m. documentare in apposita relazione allegata al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'assemblea dei soci fondatori determina il compenso e/o l'indennità da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione oltre al diritto al rimborso delle spese documentate sostenute specificamente per l'incarico ricevuto, a condizione che essi siano proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte, e alle specifiche competenze, o, comunque, non superiori a quelle previste in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 10 - Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con messaggio di posta elettronica spedita con almeno sette giorni di preavviso o – in caso di urgenza - tre giorni di preavviso.

Anche qualora le formalità di cui al precedente comma non siano rispettate, il Consiglio in composizione totalitaria è validamente costituito ed atto a deliberare.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di svolgimento della riunione e l'ordine del giorno della discussione. È possibile indicare una seconda convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza semplice dei consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, tranne per quello che attiene allo scioglimento della Fondazione per cui è prevista la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in tele-conferenza o in video-conferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 11 - Presidente

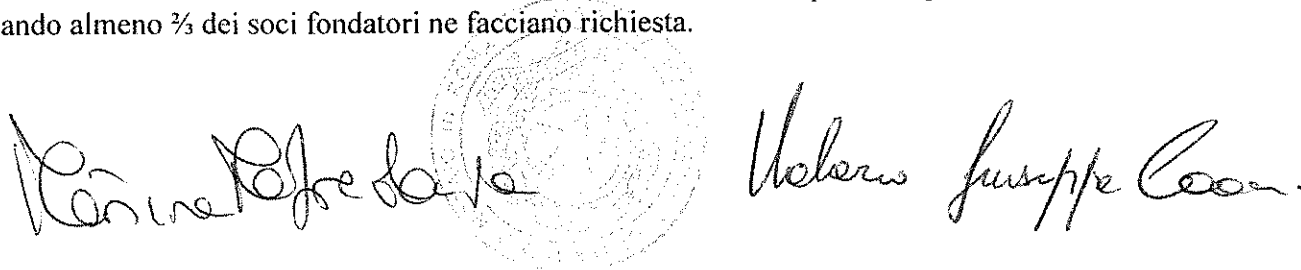
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio d'Amministrazione tra i cui componenti viene eletto alla prima riunione. Ha legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale e resta in carica tre anni.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese ed altri organismi al fine di organizzare una rete di sostegno delle iniziative della Fondazione.

In caso di assenza, vacanza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 12 – Assemblea dei soci fondatori

L'assemblea dei soci fondatori viene convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio predisposto dal consiglio d'amministrazione. Provvede alla nomina del consiglio d'amministrazione ed alla eventuale determinazione dei compensi. L'assemblea dei soci fondatori dovrà essere convocata entro quindici giorni dal Presidente quando almeno 1/3 dei soci fondatori ne facciano richiesta.



The bottom of the document features two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'Carine Offreda' and the one on the right is 'Viktor Jussupov'. Between the signatures is a faint, circular official stamp, likely from the Italian Ministry of Justice, which is partially obscured by the ink.

L'assemblea dei soci fondatori può in presenza di giusta causa revocare il consiglio d'amministrazione e il Presidente. Si considera giusta causa oltre che la mancata corretta esecuzione dei propri compiti amministrativi e la mancata predisposizione e presentazione del bilancio anche la comunicazione all'esterno di informazioni e notizie riservate al CdA, ed ogni atto incompatibile con i principi solidaristici della fondazione.

Art. 13 – Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.

L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 14 - Assemblea dei soci sostenitori

L'assemblea dei soci sostenitori è eventualmente convocata dal Presidente ed ha funzioni consultive e di proposta non vincolanti per il consiglio d'amministrazione e il Presidente.

In particolare l'assemblea dei sostenitori sarà convocata una volta l'anno al fine di acquisire proposte per il programma della fondazione per l'anno successivo e valutare i risultati ottenuti.

Art. 15 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto con deliberazione dell'assemblea dei soci fondatori ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – Disposizioni transitorie

Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al codice civile e al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e alle loro eventuali variazioni.

Videtur Giuseppe Cosenza.

Rosario Cosenza

